



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. GUGLIELMO AVOLIO
Dr. A. MANTOVANI
Dr. M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

dopo aver depositato, in data [redacted] domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6°, in data odierna, nel termine assegnato dal Tribunale ha provveduto ad integrare la domanda. In relazione alla proposta, al piano, ed alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3° l. fall. occorre rilevare quanto segue.

Il concordato proposto da [redacted] è un concordato meramente liquidatorio, tant'è vero che i beni facenti oggi parte dell'azienda vengono considerati e valutati, dalla società e dal professionista attestatore, in modo atomistico e non quale complesso organizzato per l'esercizio di un'attività di impresa, nella proposta si prospetta, invero, l'eventualità che nelle more dello svolgimento della procedura possano concretizzarsi trattative, che si affermano pendenti, finalizzate ad una cessione, previo affitto, dell'azienda o di un suo ramo, ma ciò integrerebbe un'ipotesi di continuità indiretta che di per sé sola non comporterebbe l'inclusione della proposta nel perimetro applicativo dell'art. 186 bis l. fall.

Questo Tribunale ha infatti già in precedenti occasioni escluso che il concordato che preveda l'affitto e la successiva cessione dell'azienda possa qualificarsi come concordato in continuità ai sensi e agli effetti di cui all'articolo citato, sul rilievo che, in detta ipotesi, le risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori sono rappresentate dal corrispettivo dell'affitto prima e poi della compravendita dell'azienda, e non dai flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sì che la prognosi dell'adempimento della proposta concordataria viene ad essere legata a valutazioni afferenti la solvibilità dell'acquirente piuttosto che a previsioni concernenti l'idoneità di quei flussi a garantire il soddisfacimento dei creditori concorsuali; in tale ipotesi, inoltre, il rischio di impresa è a carico dell'affittuario, mentre le particolari cautele con cui il legislatore ha circondato il concordato in continuità, richiedendo un bagaglio informativo ed attestazioni ulteriori rispetto a quelle previste per il concordato con cessione dei beni, si spiegano proprio col rischio che la continuità porti all'erosione di risorse in danno dei creditori concorsuali.

Dunque, l'applicabilità dell'art. 186 bis deve escludersi sia quando il contratto di affitto d'azienda, finalizzato alla cessione, è stato stipulato in momento precedente la presentazione della domanda di concordato, sia quando esso sia stipulato in

pendenza della procedura, purché, però, in questo caso, l'azienda non sia in esercizio

Correlativamente, allorché la proposta preveda la prosecuzione dell'attività di impresa, anche in via meramente provvisoria ed in vista di una sua futura dismissione, devono operare le medesime cautele, e i medesimi oneri informativi e di attestazione richiesti per il concordato in continuità in senso stretto, quello cioè che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa tout court e non soltanto in funzione di una (migliore) allocazione di valori aziendali.

Tanto è appunto quanto previsto nell'odierna proposta: la società prospetta infatti il mantenimento della continuità aziendale per il periodo necessario ad addivenire alla cessione dell'azienda, previo eventuale affitto - e, nell'affermare che ciò garantirebbe un miglior soddisfacimento dei creditori, essa richiama implicitamente, appunto, il disposto dell'art. 186 bis.

La finalizzazione della prosecuzione dell'attività di impresa ad una migliore soddisfazione dei creditori concorsuali non deve però essere semplicemente affermata dall'imprenditore, ma attestata dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3°, lett. c. l. fall. sulla base dei dati esposti nel piano predisposto dalla proponente ai sensi dell'art. 186 bis, comma 2°, lett. a) l. fall., piano ed attestazione che non potranno essere limitati all'arco temporale di soli due mesi, di cui nella proposta si parla come del tempo necessario per la concretizzazione delle trattative in corso, ma dovranno riguardare il tempo ragionevolmente necessario per arrivare all'omologa, atteso che di quelle trattative non sussistono allo stato riscontri oggettivi.



P.Q.M.

Assogna a il termine di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento onde integrare la proposta e la documentazione presentare

alla luce delle osservazioni in precedenza svolte, ed in particolare a depositare il piano e la relazione del professionista attestatore di cui all'art. 186 bis l. fall.
Trento, il 13 febbraio 2015

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Guglielmo Avolio

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 14 FEB 2015

Fallimenti @

Società.it

